



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 35 (Codice penale militare di guerra)

Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa

Il periodo, durante il quale la esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non e' computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Secondo — Dei reati e delle pene militari in generale
Titolo	Secondo — Del differimento della esecuzione delle pene detentive e accessorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-35-differimento-della-esecuzione-della-pena-in-rapporto-alla-estinzione>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it